

CIRCOLARE OTTOBRE 2017

Prossime scadenze:

- **16 ottobre 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 ottobre 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute "c.d. spesometro" relative al primo semestre 2017;
- **25 ottobre 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di agosto per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 ottobre 2017:** trasmissione all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei redditi e delle Dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2016.

Servizi Professionali Srl

Ulteriore proroga invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017

Con il comunicato stampa n. 163 il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato l'ennesima proroga del termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.

La nuova scadenza, fissata al prossimo 16 ottobre, è prevista da un apposito DPCM, emanato su proposta del ministro Pier Carlo Padoan.

In pratica, per procedere all'invio dello spesometro, si avranno 11 giorni in più, atteso che l'Agenzia, con il comunicato dello scorso 25 settembre, aveva già fatto slittare il termine del 28 settembre al 5 ottobre.

È stata, quindi, accolta la richiesta di ulteriore rinvio avanzata da parte di professionisti e imprese per le difficoltà riscontrate al momento della trasmissione telematica dei documenti fiscali. Difficoltà che sono derivate, sia dalla incapacità del sistema di gestire l'ingorgo dei dati inviati nei momenti di picco (tra la fine di settembre e questi ultimi giorni sono state inviate al Fisco oltre un miliardo e seicento milioni di fatture), sia dalla sospensione della trasmissione della comunicazione a causa dei noti problemi di privacy.

Su tale questione Il Garante della Privacy Antonello Soro è inoltre intenzionato a effettuare sull'accaduto appositi accertamenti ispettivi finalizzati a individuare le cause delle falle verificatesi, le responsabilità e l'impatto delle stesse sui contribuenti. Proprio quest'ultimo aspetto merita qualche riflessione. Il fatto che i file contenenti i dati delle fatture emesse e ricevute di milioni di contribuenti italiani siano stati per giorni interi a disposizione di chi ne fosse interessato, apre scenari davvero inquietanti: chiunque può aver scaricato milioni di informazioni che riguardano i clienti e i fornitori di migliaia di aziende e liberi professionisti italiani, per farne chissà quale utilizzo.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il comunicato del MEF non interviene sull'aspetto sanzionatorio. Al riguardo, si ricorda che il comunicato stampa dell'Agenzia dello scorso 25 settembre, oltre a annunciare la proroga dell'adempimento, aveva affermato che, laddove fossero state riscontrate obiettive difficoltà per i contribuenti, "a discrezione degli uffici dell'Agenzia" potranno essere disapplicate le sanzioni:

- per meri errori materiali e/o
- nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza".

Ora sul tema si aprono due questioni. La prima riguarda il fatto che, anche volendo intendere come originaria scadenza il 28 settembre, l'ultraperiodo utile per la disapplicazione delle sanzioni, esaurendosi il 13 ottobre (28 settembre + 15 giorni), scade prima della nuova scadenza fissata al 16 ottobre.

Il secondo aspetto è relativo alla discrezionalità: è evidente che lasciare ai singoli uffici dell'Agenzia la valutazione sulla non applicazione delle sanzioni – "per meri errori materiali" – rischia di generare spiacevoli disparità di trattamento

Servizi Professionali Srl

Semplificazioni comunicazioni Intrastat anno 2018

L'Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha definito e reso noto le misure di semplificazione in materia di comunicazione Intrastat, già previste per il 2017 ma poi prorogate al 2018 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe.

A partire dal 2018 vengono aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e i modelli mensili avranno valenza esclusivamente statistica.

Sono stati modificati anche i limiti (da 50.000 e 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile.

Vengono mantenuti i modelli per le cessioni di beni e di servizi, il cui limite è rimasto invariato a 50.000 euro.

È stata invece innalzata la soglia per l'invio a fini statistici della cessione di beni che è opzionale per chi non supera i 100.000 euro di operazioni trimestrali.

Dichiarazione d'intento integrativa: escluso il caso di modifica del plafond

Le istruzioni al modello di dichiarazione di intento prevedono che "nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata".

La Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 precisa che "qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA".

Quindi, in tutti i casi in cui un esportatore abituale intenda "rettificare" i dati relativi al plafond precedentemente indicati in una dichiarazione di intento dovrà procedere mediante:

- la revoca della dichiarazione di intento qualora intenda ridurre l'importo del plafond;
- l'emissione di una nuova dichiarazione di intento (non integrativa ma nuova) qualora intenda aumentare l'importo del plafond: in quel caso dovrà indicare nella nuova dichiarazione soltanto l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

Servizi Professionali Srl

Obbligo del POS per commercianti e professionisti

Entro la fine di settembre doveva essere emanato il decreto attuativo per regolamentare nel dettaglio l'obbligo del POS (Point of sales) a carico di esercenti e professionisti per accettare i pagamenti non in contanti a partire da 5 euro. Nel momento in cui scriviamo non risulta però ancora emanato.

L'obbligo è stato riscritto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), dopo che già era stato introdotto da un decreto del Governo Monti (D.L. n. 179/2012) e poi attuato da un decreto congiunto dell'Economia e dello Sviluppo economico.

Nella riscrittura è stata ridotta la soglia dell'obbligo da cui vanno accettati i pagamenti con carta o bancomat (da 30 a 5 euro, appunto) ed è stato previsto che venisse definita una sanzione per chi non si adegua.

La sanzione (che è in via di definizione nel citato decreto attuativo) dovrebbe essere pari a 30 euro per ciascuna violazione.

Potrebbero essere previsti esoneri per professionisti con attività circoscritta/limitata.

Fatturazione elettronica: verso l'obbligo per le operazioni B2B

È in vigore dal 6 giugno 2014 l'obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.). I soggetti "obbligati" alla fatturazione elettronica sono quindi tutti i fornitori della PA.

Ma la strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.

Negli ultimi anni l'Amministrazione Finanziaria ha incoraggiato il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali con l'intenzione di arrivare presto ad un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate in ambito B2B.

Da mesi si ventila l'ipotesi che la fatturazione elettronica sia resa obbligatoria nei rapporti B2B. Con la Nota di aggiornamento al DEF, presentata il 23 settembre 2017, lo scenario si fa più concreto, con probabile decorrenza già dal 2018.

È infatti priorità dell'Amministrazione reperire risorse sufficienti a sterilizzare le clausole di salvaguardia IVA. Per questo motivo l'obiettivo primario è quello di proseguire sulla strada della lotta all'evasione finalizzata a recuperare gettito, utilizzando come principale strumento l'implementazione degli strumenti digitali.

Servizi Professionali Srl

Secondo quanto affermato dal vice ministro Casero in Commissione Semplificazione, la fatturazione elettronica tra privati consentirebbe di combattere l'evasione IVA su tre fronti:

- false fatturazioni;
- emissione di fatture a fronte di operazioni reali, ma mancata successiva contabilizzazione da parte dell'emittente;
- emissione di fatture reali, ma che vengono contabilizzate dall'emittente per importi minori rispetto ai valori espressi sul documento consegnato al cliente/committente.

Si tratta di fattispecie che si stima incidano per milioni di euro in termini di gettito, e a fronte di queste valutazioni l'Italia ha richiesto autorizzazione all'Unione Europea di poter introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i rapporti B2B, in luogo dell'attuale prevista facoltà.

Una prospettiva interessante, senza dubbio, non fosse per alcuni aspetti critici ed alcune perplessità. Innanzi tutto non è possibile ignorare gli enormi problemi che la piattaforma Fatture e Corrispettivi, cuore dell'intera operazione, ha evidenziato sin dagli esordi, sfociati poi in un vero e proprio "disastro telematico" in coincidenza con la trasmissione delle Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute.

Senza dilungarsi nel riassumere la vicenda che è ben nota, il pensare che tutta la fatturazione dell'intero sistema produttivo italiano debba obbligatoriamente transitare per un canale che non è stato in grado di reggere un flusso di dati previsto, è, quanto meno, preoccupante. Per non parlare dei problemi di sicurezza, alla luce della falla nel sistema che ha lasciato alla mercè di chiunque i dati delle fatture e delle liquidazioni IVA per lungo tempo.

Quanto sopra da un punto di vista oggettivo. Vi sono poi grandi preoccupazioni da un punto di vista soggettivo.

Il tessuto aziendale italiano è tutt'ora caratterizzato da numerosissime aziende di dimensione minima, il cui grado di informatizzazione è tendente allo zero. Immaginare aziende che a tutt'oggi scrivono le fatture a mano, talvolta in maniera incomprensibile, e non sono nemmeno dotate di un computer (tant'è che anche la PEC risulta ancora strumento poco utilizzato, per quanto ormai indispensabile oltre che obbligatorio) dotarsi delle necessarie infrastrutture e delle necessarie conoscenze ad approcciare la fattura elettronica, oltre tutto in così poco tempo, pare quanto meno utopistico.

A tal proposito potrebbe risultare molto utile la facoltà di nominare un terzo alla predisposizione e trasmissione delle fatture, tuttavia anche in questo caso i problemi non sarebbero certamente risolti, perché l'affidare il ciclo di fatturazione esternamente richiede comunque uno sforzo non indifferente, spese ulteriori e, per determinate tipologie di aziende, potrebbe essere una strada del tutto impercorribile per problemi di tempistica.

Servizi Professionali Srl

Potrebbe essere interessante ipotizzare un obbligo introdotto gradualmente, magari tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, per quanto questo potrebbe almeno in parte vanificare i risultati attesi, oltre che generare un sistema "ibrido" che potrebbe essere fonte di ulteriori problemi.

In attesa di conoscere la strada che sarà intrapresa, non resta che prepararsi con netto anticipo a quella che potrebbe essere la più grande rivoluzione in ambito fiscale di tutti i tempi.

Denunce infortuni obbligatorie dal 12 ottobre anche per prognosi brevi

Al via la denuncia degli infortuni con prognosi fino a tre giorni. Dal 12 ottobre, infatti, prende il via l'adempimento introdotto nove anni fa dal T.u. sicurezza (art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 81/2008), mai divenuto operativo. L'obbligo, a carico di datori di lavoro e dirigenti, consiste nel dover comunicare in via telematica all'Inail, anche a fini statistici e informativi, i dati degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, finora esclusi da ogni segnalazione. La decorrenza, fissata al 12 aprile, è stata prorogata di sei mesi da Milleproroghe (dl n. 244/2016 convertito dalla legge n. 19/2017). L'obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

La novità riguarda la denuncia infortuni, l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail nel caso di infortuni sul lavoro capitati ai propri lavoratori dipendenti o assimilati, soggetti all'obbligo assicurativo all'Inail. Analogo adempimento va fatto, inoltre, anche in caso di malattia professionale.

Originariamente, la denuncia andava fatta solo ai fini assicurativi, ex art. 53 del T.u. dell'Inail (approvato dal Dpr n. 1124/1965), con riferimento agli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, che sono quelli indennizzati dall'istituto assicuratore.

È poi intervenuto il T.u. sicurezza che, all'art. 18, comma 1, lett. r), ha disciplinato le comunicazioni degli infortuni ai fini statistici in sostituzione, tra l'altro, del registro infortunio (abrogato dal 23 dicembre 2015). In particolare, Il T.u. sicurezza prescrive di «comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema (l'istituto, si ricorda, è confluito all'Inail), nonché per loro tramite al (Sinp), sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Riassumendo, dunque, dal 12 ottobre sono due le tipologie di denuncia dovute:

a) ai fini statistici e informativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

Servizi Professionali Srl

b) ai fini assicurativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni .

La denuncia viaggia online. La denuncia d'infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica per:

- i lavoratori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l'Inail;
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della «Gestione per conto dello Stato».

Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a: lavoratori del settore agricoltura; lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro privati cittadini.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.